



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 16/GST del 16 dicembre 2022

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 4/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/12/2022 POLISPORTIVA BISACCESE – MONTESARCHIO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla polisportiva Bisaccese con cui ha lamentato l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe, ai fini disciplinari, del calciatore della Società reclamata, Sig. Rea Salvatore (nato il 23.08.1997); quest'ultimo, in tesi della reclamante, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara di qua, in quanto colpito da squalifica (non scontata); ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti gli opportuni accertamenti presso questo C.R. Campania è emerso che il calciatore in parola è stato squalificato per recidiva in ammonizione quinta infrazione, giusta C.U. C.R. Campania n.149 del 26/4/2022 pag.1287 più precisamente nell'ultima gara del campionato di Eccellenza Girone A; la prima gara utile per scontare la squalifica, tenendo conto che la società Forza Coraggio BN non ha disputato gare utili successive e tenendo conto che il calciatore è stato successivamente tesserato in favore della reclamata in data 2/9/2022 e che il calciatore Rea risulta presente in tutte le distinte di gara della reclamata dall'inizio del campionato di Promozione SS 2022/23 ad eccezione della gara Montesarchio - AC Ottaviano poiché il calciatore aveva subito un'ulteriore squalifica per recidiva in ammonizione quinta infrazione pubblicata sul C.U.59 C.R. Campania del 17/11/2022 e che quindi residuava ancora la squalifica per una gara effettiva, successivamente lo stesso veniva impiegato in tutte le gare compresa quella oggetto di reclamo, ragione per la quale il reclamo si rivela fondato P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, delibera, per le ragioni di cui in motivazione, di accogliere il reclamo e per l'effetto, infliggere alla Montesarchio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; di infliggere alla Società Montesarchio l'ammenda di euro 100,00 per i fatti di cui in narrativa; di inibire il dirigente accompagnatore della Montesarchio Savoia Modesto fino al 22.12.2021; squalificare il calciatore Rea Salvatore per n. 3 giornate effettive, da aggiungersi alla restante squalifica da scontare; disporre restituirsi alla reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

MONTESARCHIO

AMMENDA

Euro 100,00 MONTESARCHIO

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/12/2022

SAVOIA MODESTO (MONTESARCHIO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

REA SALVATORE (MONTESARCHIO)

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 4/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/12/2022 PRO COLLIANO - ATLETICO PISCIOTTA

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, visti il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Atletico Pisciotta con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe indicata; rilevato che il reclamo è pervenuto il 09.12.2022, oltre il termine previsto dall'art. 67 CGS, se si tiene presente che la gara è stata disputata il 04.12.2022; P.Q.M. DELIBERA: a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto e per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 2/2, fermi i provvedimenti disciplinari assunti relativamente alla predetta gara e pubblicati sul relativo C.U.; b) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 3/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 3/12/2022 REAL S.ANGELO IN FORMIS - REAL PIGNATARO

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Real S.Angelo in Formis con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata superato il numero massimo di sostituzioni previsto dalla regola n.3 del regolamento del gioco del calcio ossia 6 in luogo delle 5 previste; la reclamata, ritualmente evocata, non ha depositato memorie difensive. Esperiti gli opportuni accertamenti, sentito a chiarimenti il Direttore di Gara che con supplemento di rapporto specificava: in riferimento alla gara tenutasi il 3/12/2022, è stato riportato un errore nel referto inerente alla sostituzione al 13° del 2 tempo della squadra Real Pignataro, la sostituzione in riferimento riguarda la squadra ospitante (Real S.

Angelo in Formis) e non la squadra ospitata (Real Pignataro). Preso atto della dichiarazione resa il reclamo è infondato; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA di rigettare il reclamo proposto e per l'effetto di omologare il

punteggio acquisito sul terreno di gioco di 1 a 2 in favore della reclamata, ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 12/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 12/12/2022 BELLIZZI IRPINO 2019 – BAIANO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla Società Baiano, con cui la stessa ha chiesto l'applicazione dell'art.55 NOIF (cause di forza maggiore) per non aver preso parte alla gara in epigrafe a causa della rottura del mezzo di trasporto che la società stava utilizzando per raggiungere l'impianto designato per la gara; ha prodotto a sostegno della propria tesi documentazione rilasciata soccorso stradale che attestava l'interruzione di marca del mezzo e il soccorso effettuato. Il reclamo è fondato atteso che è stata fornita prova della sussistenza della causa di forza maggiore; PQM, DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto di rimandare gli atti alla segreteria di questo C.R. Campania per fissare nuova data per la disputa dell'incontro, ordina la restituzione, se versato del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 21/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 21/12/2022 GIOVOA PAGANI - OLIMPIA CAPRI C.PECORARO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla Società Olimpia Capri, con cui la stessa ha chiesto l'applicazione dell'art.55NOIF (cause di forza maggiore) per non aver preso parte alla gara in epigrafe a causa delle condizioni meteomarine che le impedivano la partenza da Capri; ha prodotto a sostegno della propria tesi documentazione rilasciata dall'ufficio SNAV il quale attestava che non vi sarebbero state corse utili da poter consentire l'arrivo per la disputa della gara. Il reclamo è fondato atteso che è stata fornita prova della sussistenza della causa di forza maggiore; PQM, DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto di rimandare gli atti alla segreteria di questo C.R. Campania per fissare nuova data per la disputa dell'incontro, ordina la restituzione, se versato del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A5 REG. MASCH.

GARE DEL 4/ 1/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/ 1/2023 CP FUTSAL - REAL SAN GIUSEPPE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla Società Real San Giuseppe, con cui la stessa ha chiesto l'applicazione dell'art.55 NOIF (cause di forza maggiore) per non aver preso parte alla gara in epigrafe a causa delle condizioni meteomarine che le impedivano la partenza per Ischia; ha prodotto a sostegno della propria tesi documentazione rilasciata dall'ufficio Circondariale Marittimo il quale attestava che non vi sarebbero state corse utili da poter consentire

l'arrivo per l'orario di disputa della gara. Il reclamo è fondato atteso che è stata fornita prova della sussistenza della causa di forza maggiore; PQM, DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto di rimandare gli atti alla segreteria di questo C.R. Campania per fissare nuova data per la disputa dell'incontro, ordina la restituzione, se versato del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 4/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/12/2022 TROTTA OLIMPIA 2019 - CENTRO ESTER SSD ARL

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Centro Ester; preso atto che dall'attività istruttoria è emersa la necessità di approfondire con ulteriori accertamenti (la cui assunzione è determinante per la decisione), P.Q.M. dispone il rinvio della presente decisione al 22/12/2022, sospendendo ogni determinazione sul punto. La presente vale altresì quale comunicazione ad ambedue le società ai sensi dell'art.67 CGS.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI il 16 dicembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**